

## **LA FATTURA ELETTRONICA – Aspetti normativi**

L'Obbligo di fattura elettronica nei confronti della P.A. è stato introdotto nella legge 244/2007 (Finanziaria 2008).

Le pubbliche amministrazioni non possono più accettare fatture in formato cartaceo e non è consentito il pagamento delle fatture se non sono elettroniche.

Il primo decreto attuativo (D.M. 7 marzo 2008) ha individuato nell'Agenzia delle Entrate il soggetto gestore e nella società SOGEI S.p.A. il soggetto incaricato di gestire il flusso informatico. In tale Decreto viene individuato il Sistema di Interscambio (SDI) che funge da intermediario e garante dei flussi di fatture elettroniche.

Il secondo decreto attuativo della Finanziaria 2008, il DM 55/2013 stabilisce le regole di emissione, trasmissione e ricevimento della fatture elettroniche.

Viene stabilita la tempistica:

- 6 giugno 2014 per i Ministeri, Agenzie fiscali e enti previdenziali e assistenziali;
- 6 giugno 2015 per le restanti amministrazioni pubbliche ad eccezione delle amministrazioni locali (anticipato poi al 31 marzo 2015 dal D.L.66/2014 per tutte le P.A.).

### **Obblighi per le università**

Dal 6 giugno 2014 sarà obbligatorio emettere fatture elettroniche (quindi solo fatture aventi natura commerciale) nei confronti di:

1. Ministeri;
2. Agenzie fiscali;
3. Enti previdenziali e assistenziali

Dal 31 marzo 2015 sarà obbligatorio emettere fatture elettroniche verso tutte le pubbliche amministrazioni e per le fatture d'acquisto sarà obbligatorio ricevere tutte le fatture in formato elettronico. Restano escluse le fatture emesse verso i soggetti privati.

### **Caratteristiche della fattura elettronica**

La fattura oltre a recare gli elementi obbligatori stabiliti dall'art.21 del DPR 633/72 (soggetto emittente, soggetto destinatario, importo dell'IVA, data e numerazione, ecc.) dovrà essere firmata digitalmente e dovrà riportare:

- **Il codice univoco assegnato dall'IPA**
- **Il CIG**
- **Il CUP**

Questi ultimi due codici sono stati resi obbligatori dal D.L. 66/2014 su spinta della Ragioneria Generale dello Stato per il monitoraggio sui flussi ma forse l'obbligo sarà posticipato in sede di conversione in legge del D.L.

Inoltre la fatturaPA obbligatoriamente deve essere gestita dal SDI e deve avere formato XML.

### **Il Sistema di Interscambio**

Il SDI è il sistema gestito dalla SOGEL che provvede a fare da intermediario e da garante della fattura elettronica.

Il SDI riceve la fattura dal fornitore e fa un controllo di regolarità tecnica sulla fattura. La fattura che non supera tale controllo viene rimandata al mittente in quanto scartata dal sistema.

La fattura scartata si intende non emessa e pertanto non ha valore dal punto di vista fiscale (non vi è rilevanza dal punto di vista degli obblighi IVA).

In tutti gli altri casi la fattura ha rilevanza IVA. La fattura è trascritta nel registro delle fatture emesse e rientra nella liquidazione IVA del mese.

## **ESITI**

La fattura è recapitata da SDI al destinatario il quale l'accetta e fornisce un esito positivo al fornitore.

SDI non riesce a trovare il destinatario e in caso di mancato recapito entro 10 gg. trasmette al soggetto emittente l'esito "notifica mancata consegna".

Il destinatario può ritenere la fattura errata (nell'importo, nell'oggetto, ecc.) e pertanto fornisce un esito di "scarto del committente".

Il destinatario non fornisce alcun esito e il sistema segnala "esito decorrenza termini" trascorsi 15 gg.